

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

LE COMUNITÀ ENERGETICHE PER IL TERRITORIO:
COSA SONO E COME FUNZIONANO



Samantha Battiston

Avvocato esperta in contrattualistica pubblica,
Senior Research Consultant – CRIET e membro
Advisory Board SP Hub della Università Milano
Bicocca, con studio legale a Magenta





COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

ASPETTI GIURIDICI PER LA COSTITUZIONE DELLE CER
Avv. Samantha Battiston

TRENTO 29 novembre 2024

OBIETTIVI DELLA CER

Direttiva RED II UE 2018/2021

Art. 31 del D.lgs. n. 199 del 2021

fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui la Comunità opera, prima che profitti finanziari

NUOVE FORME COLLABORATIVE CHE RUOTANO INTORNO AL CONCETTO DI COMUNITA'

Introduzione della Direttiva Europea che promuove l'uso delle energie rinnovabili, stabilendo il concetto di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Direttiva RED II (UE 2018/2001)

Recepimento ufficiale della Direttiva RED II nell'ordinamento italiano, con norme dettagliate per la costituzione e il funzionamento delle CER

D.Lgs. n. 199/2021 Recepimento RED II

Modifiche normative e tecniche da parte dell'ARERA e del GSE per migliorare l'accesso agli incentivi e rendere più agevole la creazione delle CER

Aggiornamenti Normativi ARERA e GSE

Decreto Rilancio (DL 34/2020)

Introduzione delle prime norme sperimentali per le CER in Italia, con incentivi economici per piccoli impianti rinnovabili

PNRR Incentivi per le CER

Il PNRR destina fondi significativi alla promozione delle CER nei piccoli comuni italiani, favorendo lo sviluppo di nuove infrastrutture energetiche

Il 24 gennaio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 414 del 07 dicembre 2023

Il decreto si fonda su due assi portanti:

- 1) incentivo in tariffa
- 2) un contributo a fondo perduto.

I benefici saranno riconosciuti in caso di impiego di **tutte le tecnologie rinnovabili** (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse...).

La **tariffa incentivante premiale (TIP)** sarà riconosciuta **sulla quota di energia condivisa** dagli impianti a fonti **rinnovabili**.

ATTENZIONE

ART. 3 del decreto prevede che potranno accedere ai beneficio le Comunità energetiche rinnovabili che risultino già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Con la **delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)** che disciplina le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi del 2021.

Con la delibera 15/2024 del 30 gennaio 2024 Arera ha modificato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso e verificato positivamente le Regole Tecniche per il servizio per l'autoconsumo diffuso a cura del GSE.

Regole Operative GSE

per l'accesso agli incentivi e ai contributi in conto capitale del PNRR e che sono state approvate dall'ARERA con Delibera 15/2024/R/EEL del 30 gennaio 2024 e dal MASE con Decreto n. 22 del 23 febbraio 2024.

Il 15 marzo 2024 è stato infine pubblicato il Decreto del Ministro n. 106 (c.d. Decreto Corrispettivi) a mezzo del quale sono stati definiti i corrispettivi che il GSE, nell'ambito della propria attività istituzionale, richiederà ai destinatari degli incentivi e dei contributi PNRR di cui al Decreto CACER secondo le modalità definite nelle Regole operative.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

1. tariffa ventennale incentivante (cd. tariffa premio) erogata in base all'energia condivisa come previsto dal Decreto CACER del MASE n. 414 del 2023 che ha attuato le previsioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 199 del 2021;
2. contributo di valorizzazione dell'energia autoconsumata riconosciuto senza termini di durata in considerazione dei benefici apportati alla rete elettrica pubblica come indicati dall'art. 6 del TIAD in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma terzo, lett. a) del D.lgs. n. 199 del 2021;
3. contributo a fondo perduto PNNR destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che appartengano a CER o ai loro membri.

LE COMUNITA' ENERGETICHE: come iniziare

In primo luogo è importante ricordare che la CER può operare in una **zona di mercato elettrico**

<https://www.mercatoelettrico.org/it/mercati/mercatoelettrico/Zone.aspx>

Per l'accesso alla tariffa incentivante si dovrà considerare:

la ubicazione della cabina primaria e i POD ad essa afferenti

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>

LE COMUNITA' ENERGETICHE: come iniziare

Sarà poi necessario avviare un complesso iter con il coinvolgimento di diversi attori e dunque:

selezionare preliminarmente i soggetti che ne faranno parte;

individuare la forma giuridica più adatta in base alla natura ed eterogeneità di tali soggetti;

predisporre gli atti costitutivi e il regolamento per il suo corretto funzionamento;

realizzare la struttura e selezionare il partner tecnico.

In caso di presenza di comunità energetica partecipata e/o avviata da soggetti pubblici (esempio gli Enti locali), dovranno essere rispettate non solo le norme specifiche sulla CER ma anche quelle che disciplinano i procedimenti di scelta dei contraenti privati da parte della Amministrazione (Codice dei contratti pubblici) ed anche tutta la disciplina sulla partecipazione dei soggetti pubblici in organismi societari.

CARATTERIZZAZIONE DI UNA CER: art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021

- un **soggetto giuridico autonomo**

Si tratterà ovviamente di un soggetto giuridico **collettivo** essendo per definizione e natura una **comunità**. Sarà dunque un **ente collettivo partecipato, con o senza personalità giuridica ma con soggettività giuridica** ossia con la **capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive** in modo autonomo rispetto a quello dei membri o componenti, **dotato di un'organizzazione e di propri organi**.

- l'esercizio dei poteri di controllo fa capo **esclusivamente** a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco **delle amministrazioni pubbliche** divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) che sono **situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;**

L'articolo 47, comma 1, lettera c) del D.L. n. 13 del 2023 modifica l'articolo 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, in tema di **comunità energetiche rinnovabili** includendo tra i soggetti a cui fa capo l'esercizio dei poteri di controllo, **le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili.**

- per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;**

Come chiarito dal GSE nelle regole operative si deve considerare il codice ATECO prevalente dell'impresa che deve essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta** a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra.

Il soggetto giuridico CER non deve avere **lo scopo di lucro quale scopo principale.**

DUNQUE NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE CONFIGURAZIONI GIURIDICHE A PREVALENTE SCOPO DI LUCRO (società di persone e di capitali) e dovranno essere utilizzati i moduli associativi che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal lucro.

ATTENZIONE: non è scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione.

Il Decreto MASE e le Regole operative del GSE prevedono che le CER assicurino, mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati.

Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER

ALTRE POTENZIALITA'

Nel rispetto delle finalità delineate la comunità può:

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri
- promuovere interventi integrati di domotica,
- Effettuare interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche possono comunque svolgere altre attività economiche, quand'anche queste ultime non fossero connesse o strumentali alle loro imprese energetiche caratterizzanti.

Si può prevedere nell'atto costitutivo l'esercizio esclusivo di attività energetiche oppure qualsiasi altra attività economica utile al territorio di riferimento.


SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO

associazioni
riconosciute o
non riconosciute

fondazioni di
partecipazione

imprese sociali

moduli
cooperativi



<i>Modello giuridico</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Vantaggi</i>	<i>Svantaggi</i>
Società benefit	Non una forma giuridica autonoma, ma una qualifica. Persegue finalità economiche e sociali in modo responsabile e trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flessibilità di applicazione in vari tipi societari ▪ Focus su benefici comuni (sociali, ambientali) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non è una forma giuridica autonoma ▪ Potrebbe richiedere modifiche sostanziali agli statuti societari per garantire gli scopi sociali
Impresa sociale	Soggetto giuridico che agisce senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalità sociali chiara ▪ Possibilità di reinvestire gli utili per lo sviluppo dell'attività statutaria 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitazioni nella distribuzione degli utili ▪ Maggiori complessità normative per la gestione
Associazioni	Organizzazione collettiva senza scopo di lucro. Può avere o meno personalità giuridica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilità di costituzione ▪ Costi di gestione contenuti ▪ Flessibilità nella gestione della partecipazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitata capacità finanziaria e di conduzione ▪ Non adatta per progetti complessi o grandi CER
Cooperative	Società a capitale variabile con scopo mutualistico. Può assumere la forma di responsabilità limitata o per azioni.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adatta per la gestione di CER ▪ Partecipazione democratica e mutualistica ▪ Capacità di attrarre risorse finanziarie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero minimo di soci necessario ▪ Governance complessa ▪ Potrebbe richiedere molto tempo per la costituzione
Consorzi e Società Consortili	Organizzazione comune tra imprenditori per lo svolgimento di fasi dell'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struttura adatta alla cooperazione tra imprese ▪ Possibilità di coordinare attività condivise 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sempre compatibile con la partecipazione aperta tipica delle CER ▪ Complessità nella gestione organizzativa
Fondazioni di Partecipazioni	Modello misto tra fondazione e associazione, caratterizzato dalla pluralità di fondatori e da una gestione patrimoniale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Governance stabile ▪ Costi di gestione più contenuti rispetto a società commerciali ▪ Adatta a progetti di pubblica utilità 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdita di controllo del patrimonio una volta costituita la fondazione ▪ Soggetta a controllo amministrativo esterno



GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE



AVV. SAMANTHA BATTISTON



INFO@STUDIOBATTISTON.EU